

La Guardia di finanza monitora il turn over delle cariche nel corso della pandemia

Quote societarie con giri strani

Registrate in dieci mesi 14 mila compravendite anomale

DI CRISTINA BARTELLI

Massima allerta sulle cessioni di quote societarie. Da marzo a dicembre 2020 la Guardia di finanza ha registrato oltre 14 mila compravendite per un valore di oltre 23 mld. Un alert di rischio molto forte per le Fiamme gialle tanto da far predisporre uno specifico progetto di analisi denominato «imprese criminali», inizialmente riguardante la provincia di Milano e poi esteso al resto della regione Lombardia ma pronto per essere ampliato ad altre aree del paese. È quanto emerso ieri dall'audizione dal comandante generale Giuseppe Zafarana in Commissione antimafia alla Camera.

Nell'audizione il numero uno delle Fiamme gialle ha sviluppato il tema del contrasto alla criminalità e i tentativi di quest'ultima di immettersi nei cicli economici leciti.

Per quanto riguarda i controlli legati al prossimo futu-

ro Zafarana ha confermato quanto anticipato da *ItaliaOggi* il 28 aprile scorso: la Gdf monitorerà i flussi del recovery plan in quanto «le prossime risorse del Pnrr (Piano nazio-

organizzazioni mafiose hanno visto nell'emergenza sanitaria una ghiotta opportunità di business come successo nello smaltimento dei rifiuti e nelle sanificazioni o nel settore

le, dell'offerta turistica, sono stati oggetto di tentativi di infiltrazione da parte delle organizzazioni criminali. Le mafie, infatti», ha aggiunto, «grazie alle ingenti disponibilità di contante possono presentarsi all'imprenditore in crisi con il volto rassicurante di chi presta denaro, ma con l'obiettivo di impossessarsi delle aziende nel medio termine».

In questo scenario non sono passati inosservati i movimenti che la Gdf definisce turnover delle cariche sociali, tanto da realizzare approfondimenti investigativi. «Si rileva», si legge nel documento, «che, nel periodo compreso tra marzo e dicembre 2020, e quindi in piena fase emergenziale, vi sono stati oltre 14 mila atti di compravendita di quote societarie per un valore complessivo dichiarato di circa 22 miliardi di euro».

Sui metodi investigativi Zafarana ha poi spiegato che «la Guardia di finanza riesce ad individuare tali fenomeni di interposizione fittizia, o gestione congiunta con esponenti

della criminalità, coniugando le classiche tecniche di polizia (intercettazioni, pedinamenti, sopralluoghi) con i moderni strumenti di investigazione economico-finanziaria, quali l'incrocio sistematico delle risultanze presenti in tutte le banche dati, sia quelle tipiche di polizia, sia quelle fiscali, doganali e commerciali. Incrocio che permette il monitoraggio dei flussi di denaro e delle variazioni patrimoniali di interesse ai fini delle indagini».

A questo patrimonio informativo si aggiungerà a breve, ha anticipato Zafarana, il dato relativo ai titolari effettivi delle società che andranno ad alimentare un'apposita sezione del registro delle imprese.

Infine uno sguardo all'orizzonte internazionale degli interventi di indagine. La Gdf «tra il 2018 e il 2020, ha eseguito misure cautelari di natura patrimoniale all'estero per un valore di circa 1,2 miliardi di euro sottratti alle organizzazioni criminali».

© Riproduzione riservata



nale di ripresa e resilienza, ndr) potrebbero attrarre l'interesse delle mafie».

La Guardia di finanza comunque ha monitorato anche durante l'emergenza i flussi degli aiuti economici destinati alle imprese ed è emerso un quadro in cui «le

agroalimentare».

Per quanto riguarda, in particolare il settore della ristorazione, ha spiegato il comandante generale, «anche le filiere che hanno subito le perdite maggiori, come quella della ristorazione del settore alberghiero e, più in genera-

Svizzera: via le ritenute sui capitali degli stranieri

La Svizzera vuole abolire le ritenute sui capitali stranieri. Il consiglio federale elvetico propone di abolire l'imposta preventiva sugli interessi svizzeri, ad eccezione di quelli destinati a persone fisiche domiciliate in Svizzera. Lo scopo è di incentivare le imprese ad aumentare le attività di finanziamento nel paese. Inoltre, il consiglio federale vuole abolire



La sede del consiglio federale svizzero

la tassa di negoziazione sulle obbligazioni svizzere per rendere più attrattivo l'acquisto di obbligazioni tramite negozianti domiciliati in Svizzera. Attualmente, la Svizzera applica una ritenuta alla fonte del 35% sui redditi da capitale, interessi e dividendi. A seguito della riforma, le minori entrate ricorrenti sono stimate in 170 milioni di franchi (155 milioni di euro). L'abolizione della tassa di negoziazione sulle obbligazioni svizzere comporterà minori entrate annue di 25 milioni di franchi (23 milioni di euro). Secondo il consiglio, la riforma presenta un ottimo rapporto costi-benefici poiché genera impulsi che favoriranno la creazione di valore e di posti di lavoro. A livello federale la riforma potrebbe autofinanziarsi in circa cinque anni. La proposta dovrà essere approvata dal parlamento.

Matteo Rizzi

© Riproduzione riservata

L'AGENZIA RIGOROSA SULLE REGOLE INTERNAZIONALI

Telelavoro ordinario per i distacchi

Telelavoro soggetto alle regole fiscali ordinarie. Il fisco nega le retribuzioni convenzionali, con conseguente aggravio di imposta, al lavoratore distaccato all'estero che svolge la sua attività lavorativa in Italia in remote working dopo il rientro in Italia dovuto all'emergenza sanitaria. Il reddito deve essere determinato secondo le modalità ordinarie. È questa la conclusione cui è pervenuta l'Agenzia delle Entrate nella risposta n. 345 dello scorso 18 maggio. La fattispecie riguardava un contribuente che, nel corso del mese di febbraio 2020, era rientrato dalla Francia continuando a svolgere la sua attività per la società estera in modalità remote working, senza interruzioni né variazioni del rapporto di lavoro. Nell'istanza veniva chiesta conferma dell'applicabilità del regime delle retribuzioni convenzionali sino al mese di ottobre 2020 sulla base di un'interpretazione aderente alle linee guida dell'OCSE del 3 aprile 2020, recepita nell'Accordo Italia-Francia siglato il 23 luglio 2020. Secondo tale accordo i giorni lavorativi in regime di smart working sono considerati presuntivamente quali giorni di lavoro effettuati in presenza nell'altro Stato. Applicando tale principio (presenza virtuale) si richiedeva l'applicabilità del regime delle retribuzioni convenzionali anche nel periodo successivo al rientro in Italia e fino al termine del mese di ottobre. L'Agenzia delle Entrate ha negato tale interpretazione affermando che la presenza virtuale vale unicamente per l'interpretazione delle disposizioni pattizie. Ai fini dell'art. 51, comma 8-bis del Tuir il solo criterio rilevante è quello della presenza fisica del lavoratore. La risposta solleva qualche perplessità in quanto la tesi dell'amministrazione finanziaria conduce a risultati non facilmente conciliabili. Se è vero che sotto il profilo ermeneutico l'Accordo Italia-Francia si esprime solo con riferimento alle disposizioni pattizie di allocazione della potestà impositiva, stabilendo il criterio della presenza

«virtuale» ai fini della determinazione dei giorni di durata dell'attività lavorativa svolta nell'altro Stato contraente, è altrettanto vero che dettare un diverso criterio, fondato sulla presenza fisica del lavoratore, ai fini della disciplina interna conduce a risultati incoerenti e mal conciliabili sotto il profilo sistematico. In altre parole, sarebbe stato opportuno che in vigenza dell'Accordo Italia-Francia l'amministrazione finanziaria avesse ritenuto applicabile il solo criterio della presenza virtuale, in ragione del principio di generale prevalenza del diritto di fonte pattizia sul diritto di fonte interna e del fatto che la presenza fisica in Italia del lavoratore ha carattere eccezionale e temporaneo e soprattutto non è frutto della volontà dello stesso contribuente. In altre parole, sussiste lo stesso presupposto - ben evidenziato nell'accordo Italia-Francia - secondo il quale i lavoratori non possono raggiungere lo Stato dell'attività essendo impediti dall'esistenza delle restrizioni alla mobilità o comunque dalle raccomandazioni del datore di lavoro. Applicare un diverso criterio ai fini della normativa interna porta a risultati paradossali e priva di efficacia i principi OCSE e dell'Accordo. Un ulteriore esempio è costituito dal regime dei frontalieri previsto dall'art. 15, comma 4 della Convenzione Italia-Francia che attribuisce potestà impositiva esclusiva allo Stato di residenza. Con riferimento alla tassazione in questo Stato si stabilisce che i giorni lavorativi nello Stato di residenza siano da presumere quali giorni svolti nell'altro Stato contraente, senza attribuire rilevanza al luogo di presenza fisica del lavoratore. In ogni caso la risposta arriva a conguagli 2020 già chiusi da mesi e lascia nell'incertezza circa le eventuali soluzioni correttive da adottare.

Luca Valdameri e di Mario Tenore

© Riproduzione riservata